

Al Dipartimento della Funzione Pubblica

Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

Alla Corte dei Conti

via A. Baiamonti n. 25
00195 Roma

Alla Corte dei Conti – Regione Toscana

via Dei Servi n. 17
50122 FIRENZE

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dip. Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e
l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Ufficio XVI

Via XX Settembre n. 27
00187 Roma

E p.c. Al Direttore Generale
dell'Università di Pisa

Pisa, 16 settembre 2014

Oggetto: compatibilità regolamento per le prestazioni conto terzi dell'Università di Pisa e il principio dell' onnicomprensività della retribuzione per i dirigenti pubblici (all'art. 24 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

Vorremmo sottoporre il problema della compatibilità tra il regolamento per le prestazioni conto terzi dell'Università di Pisa e il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti pubblici di cui all'art. 24 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che riguarda tutte le funzioni e i compiti attribuiti agli stessi, nonché gli incarichi ad essi conferiti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione presso cui prestano servizio.

Recenti sentenze della Corte dei Conti hanno ribadito la necessità di una interpretazione restrittiva dell'art. 24 e quindi la responsabilità amministrativa per quei dirigenti pubblici i quali incassano compensi in violazione del principio dell'onnicomprendività della retribuzione e il conseguente danno erariale da risarcire.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vs. attenzione il regolamento dell'Università di Pisa che riteniamo essere in potenziale contrasto con il principio dell'onnicomprendività con riguardo:

- al comma 5°, art. 4 "Modalità delle prestazioni" che recita: "Ai fini della stima del costo del personale tecnico-amministrativo, del personale di categoria EP, e dei dirigenti - per le

prestazioni svolte durante l'orario di lavoro ordinario - non è possibile prevedere un impegno annuo complessivo superiore al 30% dell'intero impegno lavorativo ordinario annuo”;

- al punto 3), lettera d), comma 1°, art. 6 “Composizione del corrispettivo” che recita: “3) costi del personale di livello dirigenziale e di categoria EP che ha partecipato alla prestazione e determinati nei limiti di quanto stabilito al precedente art. 4, comma 5”;

-al comma 3°, art. 6 “Composizione del corrispettivo” che recita: “L'eventuale differenza tra il corrispettivo della prestazione e la somma degli elementi di costo di cui al comma 1, ad eccezione delle lettere b) e d), costituisce la quota a disposizione che può essere utilizzata per i compensi al personale”;

- al comma 2°, art. 8 “Attribuzione compensi” che recita: “**Al personale dirigente e di categoria EP che ha partecipato alla prestazione può essere riconosciuto un compenso non superiore al 60% dell'impiego orario stimato ai sensi del precedente art. 6 lettera d) e nei limiti stabiliti dal precedente art. 4, comma 5, del presente regolamento**”.

Auspichiamo che vogliate procedere ad un'attenta verifica del suddetto Regolamento al fine di accettare la corretta applicazione dei principi normativi vigenti così da garantire che la Nostra amministrazione operi coerentemente coi canoni di trasparenza, legalità ed economicità dell'azione amministrativa.

In attesa di un Vs. cortese riscontro si porgono distinti saluti.

**La Rappresentanza Sindacale Unitaria
dell'Università di Pisa**

Allegato: regolamento per le prestazioni conto terzi dell'Università di Pisa